



**Comune di Nocera Superiore  
Provincia di Salerno**

Codice Fiscale 00231450651 --- Telef. 081/5169111 – Fax 081/5143532

Ordinanza. n. 16 del 14.06.2019

## **I l S i n d a c o**

### **DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019**

#### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che l'attuale periodo dell'anno è normalmente interessato dal progressivo aumento delle temperature determinando condizioni di pericolosità relativamente a possibili incendi boschivi;

**VISTA** la legge 21.11.2001, n. 353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

**VISTO** il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006 che detta norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f); h. il D Lgs n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

**VISTA** la DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

**VISTO** il Piano regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi 2018-2020 approvato con DGR 358 del 12/06/2018.

**VISTO** il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

**VISTA** la legge 1 marzo 1975, n° 47;

**VISTO** il D.Lgs. N° 1 del 02/01/2018 Codice della Protezione Civile;

**VISTO** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

**VISTO** l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992 Codice della Strada;

**VISTA** la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 allegato C) modificato dal D.P.G.R. n. 484/2002 e n. 387/2003;

**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n.267;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito per quanto di propria competenza;

**ATTESO** che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

**RILEVATO** che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate del territorio di competenza dell'Ente;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di pregio, che, nel corso degli anni, sono state costantemente sottoposte a rischio di incendio;

fatte proprie le disposizioni vigenti in materia;

### **RENDE NOTO**

di dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale, disponendo dalla data odierna e fino al 30 settembre 2019, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8) Legge 11/08/2014 n.116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

### **ORDINA**

- ai proprietari di appezzamenti confinanti con strade pubbliche di provvedere alla creazione di fasce di rispetto, monde da vegetazione, per una larghezza metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione, con divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati richiamando altresì il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su strade, come disposto dall'art.15 lett.i) del Codice della Strada;

- ai proprietari o detentori delle aree boschive a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi creando una fascia di rispetto, priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;

- ai concessionari di impianti di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono distanze maggiori.

E' fatto, altresì, **obbligo ad horas** a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale:

- di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

- di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

- ai proprietari dei terreni o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

La presente Ordinanza decorre ed è esecutiva dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale e sino al 30 settembre 2019.

Per le trasgressioni ai divieti di cui all'art.10 comma 5) della Legge n.353/2000 e s.m.i. si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a € 1.033,00 e non superiore a € 10.330,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3) e 6) della stessa legge e salvo quanto previsto agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

### **MANDA**

agli Uffici Comunali competenti il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente e per la divulgazione a mezzo manifesti, per l'esecutività e il controllo del rispetto della stessa, e per quanto di competenza a:

- Comando Compagnia Carabinieri di Nocera Superiore;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
- Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore;
- Gruppo Carabinieri Forestale Campania di Cava de' Tirreni;
- Comando Vigili del Fuoco di Salerno;
- Settore Lavori Pubblici - Sede comunale;
- Comando P.L. - Sede comunale.

Ne dispone l'invio, per la dovuta conoscenza, a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale di Salerno;
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della G.R. della Campania di Salerno

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Salerno entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

dalla Residenza Municipale, li 13/06/2019

**Il Sindaco**

**Avv. Giovanni Maria Cuofano**

